

STUDIO NOTARILE MARCHETTI
20121 MILANO - Via Agnello, 18
Tel. 72021346 r.a.

N. 46180 di rep.

N. 5683 di racc.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1994 (millenovecentonovantaquattro)

REGISTRATO

il giorno 28 (ventotto)

A MILANO

del mese di marzo

ATTI Ribbasi

In Milano, nella casa in Via Agnello n. 18

IL 27/3/1994

Avanti a me dr. Michele Marchetti, notaio in Milano, iscritto

N° 5178

presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei

SERIE 1/B

testimoni avendovi i comparenti rinunziato tra loro d'accordo

con L. 150.000

e con il mio assenso, sono comparsi i signori:

- Martino Barbara nata a Milano il 7 ottobre 1974 domiciliata a Milano Via Salieri n. 5 studentessa;
- Sain Maria Luiga nata a Venezia il 10 marzo 1946 domiciliata a Milano Via Jacopo dal Verme n. 7 insegnante;
- Keselj Tatjana nata a Milano il 26 febbraio 1974 domiciliata a Milano Via Zuretti n. 47, studentessa;
- Fava Valentina nata a Milano il 20 novembre 1973 domiciliata a Milano Via Bontempelli n. 2 studentessa;
- Biondini Angela nata a Milano il 11 luglio 1946 domiciliata a Milano Via Pietro Calvi n. 5 insegnante;
- Osimo David nato a Milano il 10 agosto 1973 domiciliato a Milano Via Gozzi n. 8 studente;
- Caminita Dafne nata a Milano il 9 ottobre 1944 domiciliata a Milano Via F.lli Bronzetti n. 15 insegnante

- Perin Paola nata a Kingston il 8 maggio 1975 domiciliata a

Milano Via Coari n. 11 studentessa

Comparenti tutti della cui identità personale io notaio sono

certo i quali col presente atto dichiarano di costituire una

associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI"

con sede in Milano, presso l'I.T. Sperimentale "PASOLINI"

via Bistolfi n. 15.

La qui costituita associazione non ha scopo di lucro ed ha

l'oggetto di cui all'art. 2 (due) dell'infra allegato statu-

to.

La qui costituita associazione sarà retta dallo statuto che

consta di 21 (ventuno) articoli, e che, letto da me notaio ai

comparenti, da questi approvato e quindi firmato con me no-

taio, al presente si allega sotto "A" quale parte inte-

grante e sostanziale.

A comporre il Consiglio di Amministrazione per il prossimo

biennio vengono nominati i signori

Maria Luisa Sain

David Osimo

Barbara Martino

Tatjana Keselj

La signora Maria Luisa Sain viene nominata Presidente della

associazione, investita della legale rappresentanza dell'as-

sociazione stessa, nei confronti dei terzi ed in giudizio con

firma libera.

Del presente io Notaio ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente consta di un foglio come per legge dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per pagine due e sin qui della terza.

F.to Barbara Martino

F.to Maria Luisa Sain

F.to Tatjana Keselj

F.to Valentina Fava

F.to Angela Biondini

F.to David Osimo

F.to Dafne Caminita

F.to Paola Ferin

F.to Michele Marchetti Notaio

Allegato A del n. 46180/5683 di rep.

1

S T A T U T O

Titolo Primo

Articolo 1 : DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione retta dagli art. 36 e seguenti del C.C. denominata

"ASSOCIAZIONE PER IL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI"

Articolo 2 : OGGETTO

L'Associazione ha come oggetto, senza alcuno scopo di lucro o ideologico, di perseguire tutte le attività tendenti a:

- 1) Assicurare la partecipazione dei giovani allo sviluppo dell'Europa e del Parlamento Europeo Giovani;
- 2) Promuovere la formazione e il funzionamento armonioso dei gruppi di giovani europei;
- 3) Favorire lo sviluppo personale dei giovani europei.

L'Associazione è neutrale, sul piano politico e religioso.

Articolo 3 : SEDE

La sede dell'Associazione è fissata a Milano presso l'I.T. Sperimentale "FASOLINI" - via Bistolfi n. 15. Potrà essere trasferita con una semplice decisione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 4 : DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 : COMPOSIZIONE

Gli associati si suddividono in

a) Membri Onorari

2

b) Membri Fondatori

c) Membri Sostenitori

d) Membri Attivi

e) Membri Aderenti

Articolo 6 : AMMISSIONE

Per fare parte dell'Associazione, bisogna essere accettati dal Consiglio di amministrazione, che delibera in ogni sua riunione, sulle domande d'ammissione presentate.

Articolo 7 : MEMERI

Il titolo di Membro Onorario può essere conferito dal Consiglio di amministrazione a qualsiasi persona che abbia reso particolari servizi all'Associazione o che si sia comunque particolarmente distinta nei settori di attività dell'Associazione medesima.

Sono Membri Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che versano una quota di ammissione ed una quota annuale fissata ogni anno dal Consiglio.

Sono Membri Fondatori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Membri Attivi tutte le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino regolarmente alle attività dell'Associazione e che abbiano assunto l'obbligo di versare una quota annuale fissata ogni anno dal Consiglio.

Sono Membri Aderenti tutte le persone che possono partecipare

alle iniziative dell'Associazione e che beneficiano delle prestazioni offerte dall'Associazione contro versamento. 3

Articolo 8 : PERDITA DELLA QUALITA' DI MEMBRO

La qualità di membro si perde per:

a) dimissioni

b) decesso

c) radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per il non pagamento della quota associativa o per altro grave motivo con provvedimento motivato.

L'interessato dopo essere stato invitato con lettera raccomandata a presentarsi davanti al Consiglio di amministrazione può svolgere le proprie argomentazioni.

Gli associati possono dare le loro dimissioni dalla Associazione indirizzandole al Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di decesso di un associato, i suoi eredi ed aventi diritto non acquisiscono la qualità di associato.

Il decesso, le dimissioni o la radiazione di un associato non determinano lo scioglimento dell'Associazione, che continua ad esistere tra gli altri membri.

Articolo 9 : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da quattro a sette membri, eletti per due anni dall'Assemblea generale degli Associati.

Articolo 10 : COOPTAZIONE

Il Consiglio di amministrazione può provvedere provvisoriamente alla sostituzione dei suoi membri comunque cessati. Si procede alla loro sostituzione definitiva alla successiva Assemblea Generale.

I membri così cooptati cessano alla naturale scadenza del Consiglio.

Articolo 11 : RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente, ogni volta che l'interesse dell'Associazione l'esige e almeno una volta ogni sei mesi, nella sede sociale o in altro luogo.

Articolo 12 : POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni che non siano riservati all'Assemblea Generale degli Associati.

Formula i programmi di lavoro di interesse europeo e internazionale, ammette e provvede alla radiazione degli Associati, amministra i fondi dell'Associazione.

Articolo 13 : DELEGA DEI POTERI

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera, rende esecutive le decisioni del Consiglio, assicura il buon funzionamento del-

l'Associazione. Può delegare le sue funzioni ad altro Amministratore. 5

Il Vice Presidente nominato dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario nominato dal Consiglio tra i suoi membri provvede, su mandato del Consiglio, alla convocazione delle Assemblee, alla redazione dei verbali, al disbrigo della corrispondenza ed alla tenuta dei registri.

Il Tesoriere nominato dal Consiglio tra i suoi membri, tiene i conti dell'Associazione, effettua tutti i pagamenti ed incassa tutte le somme dovute alla Associazione. Procedo su mandato del Consiglio al ritiro, al trasferimento ed all'alienazione di tutti i beni e valori dell'Associazione.

Articolo 14 : ASSEMBLEE GENERALI

Gli associati si riuniscono in Assemblee Generali, che sono qualificate Straordinarie quando le loro decisioni si riferiscono a modificazione dello statuto, e Ordinarie, in tutti gli altri casi.

L'assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno su convocazione del Consiglio, il giorno, all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Consiglio quando ne riconosce l'utilità.

Articolo 15 : CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con lettera contenente l'ordine del giorno spedita a tutti gli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Le assemblee si riuniscono nella sede sociale o in un altro luogo scelto dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 16 : PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da un Amministratore a ciò delegato dal Consiglio. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio o, in sua assenza, da un altro associato designato dall'assemblea.

Al verbale dell'assemblea verrà unito un foglio presenze firmato dagli associati presenti in assemblea.

Articolo 17 : ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

All'assemblea Generale Ordinaria è sottoposto il rapporto del Consiglio di amministrazione sulla sua gestione e sulla situazione morale e finanziaria dell'Associazione.

L'assemblea Generale ordinaria ratifica, nomina gli Amministratori, elegge il Presidente e nomina gli amministratori cooptati dal Consiglio.

L'assemblea Generale Ordinaria delibera validamente qualsiasi sia il numero degli Associati presenti con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Articolo 18 : ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione e ne delibera lo scioglimento anticipato.

L'assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 19 : VERBALI

Le delibere delle Assemblee Generali sono constatate da verbali redatti su un registro, firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 20 : FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito

- dalle quote di ammissione e dalle quote annuali degli associati;
- dalle donazioni e dalle elargizioni di persone e di enti pubblici e/o privati.

Articolo 21 : RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

F.to Barbara Martino

F.to Maria Luisa Bain

F.to Tatjana Keselj

F.to Valentina Fava

8

F.to Angela Biondini

F.to David Osimo

F.to Dafne Caminita

F.to Paola Perin

F.to Michele Marchetti Notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
MILANO, LI 2 maggio 1994**

Michele Marchetti

